

Studio legale



Avv. Francesco Orecchioni

RCCFNC55T18C632P

francescoorecchioni@pec.giuffre.it

Via Luigi De Crecchio 61

66034 Lanciano

Tel./ fax 0872-709963 348-3326726

TRIBUNALE DI VASTO

SEZ. LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

Per **Rosanna Colamarino** (CLMRNN72R58D823K), nata a FURCI il 18.10.19728 e ivi residente in via Beato Angelo 9, rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesco Orecchioni (C.F. RCCFNC55T18C632P, francescoorecchioni@pec.giuffre.it), in forza di mandato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via L. De Crecchio 61 in Lanciano

- ricorrente

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro p. t.

- resistente

* * * * *

La ricorrente, docente attualmente in servizio con contratto a tempo indeterminato presso l'Istituto Agrario "Ridolfi-Zimarino" di Scerni (ma titolare presso l'istituto "Galilei" di Mirandola - Mo) per la classe di concorso A046, ha presentato – come negli anni passati – domanda di assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai propri genitori anziani e alla figlia minore (cfr. doc. 1- domanda, doc. 2 – stato di famiglia, doc.3- esigenze di famiglia).

Tale istanza è sempre stata accolta.

Quest'anno, pur avendo indicato al 1° posto l'Istituto "Spataro" di Gissi (la scuola più vicina al Comune di ricongiungimento, in quanto



a Furci non esiste nessuna scuola superiore), non otteneva alcuna sede.

In compenso, è stata assegnata una *cattedra oraria esterna*¹ ad una collega, Leonzio Letizia (doc.4), collocata in graduatoria in posizione deteriore e oltretutto non beneficiaria di alcuna precedenza (doc. 5).

Si rappresenta in proposito che la ricorrente è “genitore unico” della piccola Angelamariateresa di appena 4 anni, e – in tale qualità-fruisce di una particolare precedenza, ai sensi del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale scolastico², come meglio spiegato *infra*.

La ricorrente ha provveduto ad inoltrare tempestivo reclamo dapprima avverso la mancata concessione dell’assegnazione provvisoria (doc.7), e successivamente- tramite lo scrivente avvocato – avverso l’attribuzione della cattedra alla collega (doc.8), senza ottenere alcun riscontro.

L’Ufficio Scolastico di Chieti, in realtà, si è accorto di aver commesso degli errori nel caso in specie.

In particolare aveva disposto in un primo momento l’assegnazione provvisoria provinciale (operazione che precede le assegnazioni provvisorie da fuori provincia) in favore della docente Anna Matera, assegnando alla medesima una cattedra orario esterna con 9 ore all’istituto agrario di Scerni e 9 ore all’istituto “Spataro” di Gissi, pur in presenza di una cattedra completa presso l’istituto agrario di Scerni (cfr. doc. 9).

¹ Per “Cattedra Oraria Esterna” s’intende una cattedra articolata su due o più istituti, dunque non su una singola scuola.

Si precisa che la ricorrente aveva espressamente richiesto di ottenere una cattedra in provincia, ancorchè articolata su più scuole, persino se tali scuole fossero ubicate in diverso Comune- cfr. domanda di assegnazione provvisoria- doc.1, cit)..

² Cfr. sul punto, graduatoria assegnazioni provvisorie- doc. 5- e CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie -doc.6). Si precisa che la validità di tale contratto, inizialmente valido fino al 2022, è stata prorogata anche per gli anni successivi).



In data 27 agosto, a rettifica di tale operazione, alla docente Matera veniva assegnata l'intera cattedra di Scerni e il restante spezzone-unitamente ad altro presso una scuola di Vasto- veniva attribuito in assegnazione provvisoria alla professoressa Leonzio, collocata -come si è visto- in posizione deteriore rispetto alla ricorrente.

Si osserva in proposito che la professoressa Colamarino figura prima in assoluto nella graduatoria *de qua*, con 4 punti e diritto in ogni caso alla precedenza "ai sensi dell'art. 42 bis del D.lgs 151/01", nonché dell'art. 8, comma 1, IV, lett. l) del menzionato CCNI che espressamente prevede tale precedenza per *lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole. Ai sensi del D.lgs 80/15 sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il movimento*".

Per completezza e amore di verità, si rappresenta che, a causa della particolarmente complessa procedura informatica predisposta dal Ministero, la ricorrente aveva commesso un'irregolarità formale nella compilazione della domanda.

Com'è noto, il personale docente- ai sensi dell'art.475 del D. Lgs. n. 297/1994, può ottenere l'assegnazione provvisoria (della durata di un anno) per le *"sole ipotesi di ricongiungimento al coniuge o alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute"*.

Si tratta – con ogni evidenza - di una disposizione che ha come fine quello di tutelare la famiglia e di consentire al lavoratore di svolgere la propria attività, assolvendo contemporaneamente ai propri doveri familiari.

Per evitare un uso improprio dell'istituto, il dipendente è tenuto a richiedere prioritariamente una sede collocata nel medesimo comune dove risiede la sua famiglia o, in mancanza di una scuola richiedibile in tale comune, una sede ubicata nel comune vicino.



Qualora non vi fossero cattedre disponibili, l'assegnazione potrà essere concessa anche in altri comuni, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda.

La professoressa – residente a Furci- inseriva **l'unica scuola superiore esistente nel Comune più vicino** (l'Istituto Omnicomprensivo "Spataro" di Gissi), indicando poi altre sedi in stretto ordine di preferenza.

La sua domanda però non è stata accolta sin dall'inizio, non per mancanza di sedi disponibili, ma semplicemente perché la docente non aveva indicato nella domanda [anche] il comune di Gissi, nel quale però è presente unicamente l'Istituto Omnicomprensivo "Spataro".

In effetti, pur in mancanza di una motivazione espressa, potrebbe ritenersi che l'Ufficio Scolastico di Chieti abbia applicato la disposizione di cui all'art. 7, comma 8 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, secondo cui *"In caso di mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di ricongiungimento la domanda non è annullata, ma l'ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità"* (cfr. CCNI utilizzazioni- doc. 6).

Il fatto è che la disposizione richiamata appare del tutto irragionevole.

Per quale ragione la mancata indicazione del comune – nel caso in cui in esso vi sia una sola scuola- integrata però dall'indicazione di tale scuola nella domanda, dovrebbe comportare l'impossibilità di accogliere l'istanza per le altre sedi disponibili e regolarmente richieste?

Allo scrivente sfugge il fine perseguito dalle parti nel prevedere una sanzione così pesante, in difetto di un interesse meritevole di tutela giuridica.

Tanto più che nel caso delle assegnazioni provvisorie vengono in gioco diritti di rango costituzionale, quali la tutela della famiglia



(art.29), la tutela dei figli e il relativo diritto-dovere dei genitori di mantenerli, istruirli ed educarli (art.30), la tutela della maternità dell'infanzia e della gioventù (art.31).

Tali principi sono parte del patrimonio giuridico comune a tutti gli stati.

Già dal 1989, la Convenzione di diritti del fanciullo stipulata a New York prevedeva all'art. 9 che *"Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo"*.

Più recentemente, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000 (cosiddetta "Carta di Nizza"), all'art. 24, comma 3, dispone: *"Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse"*.

E' appena il caso di ricordare che, ai sensi dell'articolo 6 del Trattato sull'Unione Europea, *"L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati"*.

E' dunque accettabile che una mera irregolarità formale possa comportare la compressione dei diritti fondamentali universalmente riconosciuti e parte integrante dei principi dell'Unione?

Sulla questione ha già avuto modo di pronunciarsi in una recentissima sentenza il Tribunale di Lanciano (n. 168/2024 del 9 agosto 2024, in allegato).



Trattasi di una vicenda processuale perfettamente sovrapponibile. Investito del ricorso ex art. 700 c.p.c. di una docente che aveva ommesso nella domanda di indicare il codice del Comune di ricongiungimento (ma aveva inserito l'unica scuola presente nel Comune), il Giudice del lavoro del Tribunale di Lanciano accoglieva l'istanza cautelare (cfr. ordinanza allegata), disapplicando la disposizione pattizia.

L'intimata presentava reclamo al Collegio, senza peraltro neppure contestare la decisione sul punto.

Il collegio in ogni caso condivideva l'interpretazione del giudice monocratico, emendando la decisione unicamente in ordine al diritto della ricorrente di ottenere l'assegnazione provvisoria sulla materia, piuttosto che sull'insegnamento di sostegno (cfr. ordinanza collegiale Trib. Lanciano).

Appena qualche settimana fa, veniva pubblicata la citata sentenza che confermava la decisione, con conseguente disapplicazione della disciplina pattizia *in parte qua*.

* * * * *

ISTANZA CAUTELARE

Sorregge la domanda cautelare, oltre al *fumus boni juris* del ricorso, reso evidente dai motivi rubricati, il pregiudizio imminente ed irreparabile che deriverebbe alla ricorrente dall'esecuzione del provvedimento impugnato, atteso che la docente dovrebbe immediatamente lasciare la propria famiglia (e in particolare la piccola Angelamariateresa di appena 4 anni, lasciandola alle cure degli anziani nonni, peraltro in cattive condizioni di salute, ai quali aveva comunque chiesto di ricongiungersi) per trasferirsi in un'altra



città, distante centinaia di chilometri dalla propria residenza familiare.

Si rappresenta infatti che la ricorrente è “genitore unico” della bambina, che non ha altra identità genitoriale (cfr. stato di famiglia, allegato, doc.2).

In alternativa, sarebbe costretta a portare con sé la piccola, sradicando la bambina non solo dalla sua casa, dalla sua cameretta dai suoi giocattoli e dal suo ambiente³, ma anche dal percorso scolastico intrapreso, che la vede ben inserita nel contesto classe e nell’attività formativa (cfr.docc. 10 e 11).

Non è costume dello scrivente rivolgersi con procedura d’urgenza alla Magistratura.

Il caso che si ha di fronte è però indubbiamente caratterizzato da quel *periculum in mora* che persino le interpretazioni più rigide e severe non potrebbero non ravvisare.

Peraltro, l’imminente avvio dell’anno scolastico è destinato a complicare la situazione, in quanto si determinerebbe un avvicendamento di docenti che sarebbe quanto mai opportuno evitare.

D’altra parte, la ricorrente già dal 2 settembre dovrà prendere servizio presso l’Istituto “Galilei” di Mirandola.

Per tali ragioni, lo scrivente chiede a questo Giudice di valutare la possibilità di emettere decreto motivato ex art. 669-*sexies* comma 2, al

³ Sarebbe oltremodo difficile trovare in così breve tempo un’adeguata sistemazione che consenta alla bambina di avere degli spazi opportunamente allestiti e organizzati)..



fine di evitare tali pregiudizi, decreto che potrà essere ovviamente revocato o modificato a seguito della comparizione delle parti.

Inoltre, vista la presenza di un indeterminato numero di possibili controinteressati (tutti i docenti che hanno presentato domanda di assegnazione provvisoria, nonché gli aspiranti a supplenza per la classe di concorso A046), visti gli articoli 150 e 151 c.p.c., chiede autorizzarsi la notifica per pubblici proclami del presente ricorso, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo e o del Ministero dell'Istruzione e del Merito, rappresentando che analogamente è stato disposto nel citato procedimento n. 475/2023 del Tribunale di Lanciano, come si dà atto nell'allegata sentenza.

* * * * *

Tanto premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

chiede

che l'Ecc.mo Tribunale di Vasto, in funzione di Giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa e reietta, mediante le facoltà concessegli dall'art. 700 c.p.c., voglia:

a) accertata e dichiarata ex art. 669- *sexies* c.p.c. -stante la particolare natura della causa e la ristrettezza dei tempi- l'illegittimità del provvedimento di diniego di concessione dell'assegnazione provvisoria in favore della docente Rosanna Colamarino, ordinare



all'Amministrazione convenuta di assegnare alla medesima una cattedra di insegnamento sulla classe di concorso A046 sulla base delle preferenze espresse;;

b) in subordine, qualora ritenga indispensabile la preventiva audizione delle parti, fissare udienza di comparizione per l'adozione dei provvedimenti richiesti sub a);

c) nel merito, accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento di diniego di concessione dell'assegnazione provvisoria, accogliere il presente ricorso, ordinando alla resistente di assegnare alla ricorrente una cattedra di insegnamento sulla classe di concorso A046, sulla base delle disponibilità effettive e delle preferenze espresse;

d) con vittoria di spese ed onorari di causa".

Si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria, i documenti come in narrativa.

Ai fini dell'assoggettamento al Contributo Unificato di iscrizione a ruolo si dichiara che il valore della causa è indeterminato con Contributo Unificato pari a €. 259,00.

Lanciano, 31 agosto 2024

Avv. Francesco Orecchioni

